

Allegato A)

Condizioni, criteri e modalità per accedere all'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale da fauna selvatica, ai sensi dell'art. 34, commi 3 bis e seguenti della legge regionale 7/1995.

Finalità:

Indennizzare i soggetti privati e pubblici per gli incidenti stradali, avvenuti sul territorio della Regione Marche, e causati dalla fauna selvatica di cui all'art. 34, commi 3 bis e seguenti della legge regionale n. 7/1995,

Sono esclusi dall'indennizzo gli incidenti causati dagli animali di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17.

Soggetti Beneficiari

Possono richiedere l'indennizzo tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano avuto un incidente stradale causato da un impatto con un selvatico.

Condizioni di ammissibilità all'indennizzo

Il soggetto potrà richiedere l'indennizzo a condizione sia che il mezzo venga riparato o che sia stato demolito, dimostrando l'avvenuta collisione tra il veicolo e il selvatico, giusta attestazione del verbale dell'autorità intervenuta.

Non potrà richiedere l'indennizzo colui che è già assicurato contro tale evento o colui che ha già ricevuto o che ha diritto a ricevere altre somme anche parziali, da altri soggetti, per il medesimo sinistro.

Non verranno ammesse le richieste di indennizzo prive del verbale dell'organo accertatore fatto salvo quanto previsto al punto modalità di presentazione della richiesta.

Entità dell'indennizzo

L'indennizzo, in caso di riparazione, è pari all' 80% di tutte le spese necessarie per la riparazione dei danni materiali subiti dal veicolo.

L'indennizzo, in caso di rottamazione e' pari al 50% della valutazione calcolata sulla base di parametri forniti da soggetti individuati dal Dirigente del settore. In caso di rottamazione l'importo massimo della valutazione del mezzo non potrà comunque essere superiore a 4999,99 euro.

Sono indennizzati, qualora ne ricorrano le condizioni, anche i costi sostenuti per eventuali mezzi di soccorso necessari per la rimozione del veicolo.

La messa in sicurezza e pulizia della sede stradale oggetto di sinistro, sono oggetto di indennizzo solo se i relativi costi stati sostenuti direttamente dal richiedente e ordinati dall'autorità intervenuta al fine di ripristinare l'area interessata.

Le spese sostenute non potranno essere autocertificate e dovranno essere tutte debitamente documentate da idonee fatture dettagliate e quietanzate con bonifico.

L'importo dell'indennizzo viene così calcolato: se la fattura è intestata ad una persona fisica sull'importo totale, mentre se intestata a soggetti diversi da persona fisica l'importo della fattura viene calcolato sull'imponibile ed eventuale ritenuta d'acconto.

Condizione di esclusione dall'indennizzo

Sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati per gli incidenti avvenuti nelle strade private, nelle autostrade o nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

Sono altresì esclusi dall'indennizzo, se evidenziati nel verbale dell'autorità

intervenuta, i danni provocati:

- ai veicoli, alla segnaletica stradale e alle infrastrutture viarie, qualora il selvatico sia stato catapultato a seguito di un precedente impatto con altri mezzi;
- ai veicoli danneggiati dall'impatto con carcasse di selvatici già presenti sulle strade.

Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo in caso di riparazione del mezzo

Per accedere all'indennizzo dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo pec, una domanda, sulla base di modulistica predisposta dal settore e scaricabile al link della struttura competente.

La domanda dovrà essere redatta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica e dovrà contenere:

A) la dichiarazione che il veicolo non è già assicurato contro tale evento e che pertanto non ha già ricevuto o non ha alcun diritto a ricevere altre somme anche parziali, da altri soggetti, per il medesimo sinistro;

B) la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento del medesimo danno, condizionata alla sola ricezione dell'indennizzo;

C) la dichiarazione del richiedente l'indennizzo attestante che il veicolo oggetto del sinistro stradale è stato riparato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia integrale del libretto di circolazione del veicolo con l'aggiornamento della "Revisione" al momento dell'incidente stradale;
- 2) copia integrale della patente di guida del conducente;
- 3) copia del verbale dell'organo accertatore con i nominativi degli agenti presenti, necessario a verificare:
 - la collisione con il selvatico e la verosimile identificandone della specie;
 - la localizzazione del sinistro e la sua dinamica;
 - le condizioni psico-fisiche del conducente.

- 4) documentazione fotografica del danno del veicolo prima dell'avvenuta riparazione;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal riparatore secondo il fac-simile predisposto dal dirigente competente;
- 6) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal comproprietario /proprietario/o da altra proprietà (leasing) del veicolo con la quale si autorizza il richiedente a presentare e riscuotere l'indennizzo, secondo il fac-simile predisposto dal dirigente competente;
- g) fattura dettagliata e quietanzata intestata al proprietario del veicolo relativa alla riparazione del danno. Eventuali pezzi di ricambio acquistati da altro fornitore dovranno comunque essere inseriti nella fattura del riparatore con la dicitura "*ricambi forniti dal cliente di cui alla fattura Numero del.....*";
- h) bonifico bancario, con i riferimenti della fattura, che risulti eseguito.

Nel caso in cui l'autorità contattata al momento del sinistro non intervenga, potrà essere presentata, in sostituzione del verbale, una dichiarazione a firma del responsabile dell'Ufficio dalla quale risulti il giorno, l'orario, e il nominativo del soggetto che ha effettuato la chiamata. Inoltre il richiedente dovrà produrre una denuncia dettagliata dei fatti effettuata presso la competente autorità

Qualora, in alternativa all'autorità competente, intervenga l'operatore del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS), il medesimo redigerà idoneo verbale in presenza del conducente riportandone il nominativo, la localizzazione del sinistro e la specie animale che ha causato il sinistro che deve essere presente al momento della stesura del verbale stesso inoltre il richiedente dovrà produrre una denuncia dettagliata dei fatti effettuata presso la competente autorità.

Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo in caso di rottamazione del mezzo

Per accedere all'indennizzo dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo pec, una domanda, sulla base di modulistica predisposta dal settore e scaricabile al link della struttura competente.

La domanda dovrà essere redatta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica e dovrà contenere:

A) la dichiarazione che il veicolo non è già assicurato contro tale evento e che pertanto non ha già ricevuto o non ha alcun diritto a ricevere altre somme anche parziali, da altri soggetti, per il medesimo sinistro;

B) la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento del medesimo danno, condizionata alla sola ricezione dell'indennizzo;

C) la dichiarazione del richiedente l'indennizzo attestante che il veicolo oggetto del sinistro stradale è stato rottamato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia integrale del libretto di circolazione del veicolo con l'aggiornamento della "Revisione" al momento dell'incidente stradale;
- 2) copia integrale della patente di guida del conducente;
- 3) copia del verbale dell'organo accertatore con i nominativi degli agenti presenti, necessario a verificare:
 - la collisione con il selvatico e la verosimile identificazione della specie;
 - la localizzazione del sinistro e la sua dinamica;
 - le condizioni psico-fisiche del conducente.
- 4) documentazione fotografica del danno del veicolo prima dell'avvenuta riparazione;
- 5) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal comproprietario/proprietario /o da altra proprietà (leasing) del veicolo con la quale si autorizza il richiedente a presentare e riscuotere l'indennizzo, secondo il fac-simile predisposto dal dirigente competente;
- 6) certificato di avvenuta rottamazione

Nel caso in cui l'autorità contattata al momento del sinistro non intervenga, potrà essere presentata, in sostituzione del verbale, una dichiarazione a firma del responsabile dell'Ufficio dalla quale risulti il giorno, l'orario, e il nominativo del soggetto che ha effettuato la chiamata. Inoltre il richiedente dovrà produrre una denuncia dettagliata dei fatti effettuata presso la competente autorità

Qualora, in alternativa all'autorità competente, intervenga l'operatore del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS), il medesimo redigerà idoneo verbale in presenza del conducente riportandone il nominativo, la localizzazione del sinistro e la specie animale che ha causato il sinistro che deve essere presente al momento della stesura del verbale stesso inoltre il richiedente dovrà produrre una denuncia dettagliata dei fatti effettuata presso la competente autorità

L'indennizzo, in caso di rottamazione e' pari al 50% della valutazione calcolata sulla base di parametri forniti da soggetti individuati dal Dirigente del settore, l'importo massimo di valutazione del mezzo non potrà comunque essere superiore a 4999,99 euro.

Liquidazione dell'indennizzo

La struttura regionale competente procederà a dare comunicazione sull'esito positivo / negativo dell'istruttoria che verrà comunicato a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica da cui è avvenuta l'ultima spedizione

Si provvederà a richiedere la emissione mandato di pagamento all'ufficio Regionale competente non appena sarà emanato l'atto formale di liquidazione.

Procedimento

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria delle domande di indennizzo si intende avviato dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande.

L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni per elementi non essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda; in tal caso, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, il richiedente avrà 30 gg di tempo per la presentazione di quanto richiesto; decorso tale termine, in assenza di mancata integrazione, ovvero se la documentazione integrativa risultasse ancora carente, la domanda sarà archiviata, fatti salvi gli eventuali termini previsti dalla prescrizione.

Controlli

La Regione Marche si riserva la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di accertare l'effettiva e conforme riparazione del mezzo. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla richiesta di indennizzo, il richiedente decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali.